



**CITTA' DI VENTIMIGLIA**

Provincia di Imperia

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15/04/2008  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05/03/2009  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 26/11/2010  
aggiornato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 06/09/2011

# INDICE

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### *CAPO I - PRINCIPI INFORMATORI*

- Art. 1 - Autonomia negoziale**
- Art. 2 - Oggetto, Disciplina e Principi**
- Art. 3 - Ambito di applicazione**

### *CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI*

- Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva. Determinazione a contrattare**
- Art. 5 - Modalità di contrattazione**
- Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti**
- Art. 7 - Cauzioni**
- Art. 8 - Tutela dei lavoratori**
- Art. 9 - Competenze e Responsabilità**
- Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto**

## TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

### *CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI*

- Art. 11 - Procedure di scelta del contraente**
- Art. 12 - Esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni**
- Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità**
- Art. 14 - Capitolato speciale d'appalto**
- Art. 15 - Requisiti di partecipazione**
- Art. 16 - Collegamento sostanziale in fase di gara**
- Art. 17 - Criteri di aggiudicazione**
- Art. 18 - Contenuto dell'offerta**
- Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte**
- Art. 20 - Offerte uguali**
- Art. 21 - Offerte anormalmente basse**

### *CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)*

- Art. 22 - Definizione**

**Art. 23 - Il procedimento di gara**

***CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE: (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)***

**Art. 24 - Procedura ristretta (licitazione privata) -Definizione**

**Art. 25 - Il procedimento di gara**

**Art. 26 - Appalto concorso – Definizione**

***CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA***

**Art. 27- Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso**

**Art. 28 - Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa**

***CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)***

**Art. 29 - Definizione**

**Art. 30 - Procedura negoziata per Forniture di beni e Servizi**

**Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici**

**Art. 32 -Tipi di procedura negoziata**

**Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali**

**Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali**

***CAPO VI - ALTRE PROCEDURE***

**Art. 35 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB dlgs. 163/2006 - Principi generali e modalità di affidamento**

**Art. 36 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato**

**Art. 37 - Dialogo competitivo**

***CAPO VII – GARE TELEMATICHE (o Gare on-line)***

**Art. 38 - Finalità, principi e fonti**

**Art. 39 - Definizioni**

**Art. 40 - Sito “ Gare on-line”**

**Art. 41 - Gestore del sistema**

**Art. 42 - Abilitazione degli utenti**

**Art. 43 - Forme di pubblicità**

**Art. 44 - Contenuto del bando e/o della lettera invito**

**Art. 45 - Criteri di aggiudicazione**

**Art. 46 - Offerte anomale**

- Art. 47 - Formazione della graduatoria – Aggiudicazione**
- Art. 48 - Pubblicità delle sedute di gara telematiche**
- Art. 49 - Accesso agli atti**

## **TITOLO III -ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI**

### ***CAPO I – ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA***

- Art. 50 - Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 51 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 52 - Tipologie degli interventi eseguibili in economia**
- Art. 53 - Programmazione e previsione**
- Art. 54 - Modalità di esecuzione**
- Art. 55 - Lavori in amministrazione diretta**
- Art. 56 - Lavori per cottimo**
- Art. 57 - Lavori d’urgenza**
- Art. 58 - Lavori di somma urgenza**
- Art. 59 - Perizia suppletiva per maggiori spese**
- Art. 60 - Lavori di manutenzione – Contratti aperti**
- Art. 61 - Responsabile del procedimento**
- Art. 62 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo**
- Art. 63 - Stipulazione dei contratti e garanzie**

### ***CAPO II – ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA***

- Art. 64 - Ambito di applicazione e fonti**
- Art. 65 - Limiti di importo e divieto di frazionamento**
- Art. 66 - Tipologie delle forniture eseguibili in economia**
- Art. 67 - Tipologie di servizi eseguibili in economia**
- Art. 68 - Modalità di esecuzione**
- Art. 69 - Amministrazione diretta**
- Art. 70 - Cottimo fiduciario**
- Art. 71 - Svolgimento della procedura**
- Art. 72 - Forma dei contratti**

### **CAPO III – INCARICHI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA**

- Art. 1 bis - Disciplina generale**
- Art. 2 bis - Modalità di affidamento degli incarichi**

## **TITOLO IV - LA SERIE NEGOZIALE**

### ***CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO***

**Art. 73 - Competenza alla stipula**

**Art. 74 - Modalità di stipula**

**Art. 75 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti**

**Art. 76 - Spese contrattuali**

**Art. 77 - Repertorio e custodia dei contratti**

**Art. 78 - Registrazione del contratto**

**Art. 79 - Revisione prezzi, Rinnovo e Proroghe contrattuali**

### ***CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO***

**Art. 80 - Responsabilità della esecuzione del contratto**

**Art. 81 - Contratti aggiuntivi**

**Art. 82 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto**

**Art. 83 - Inadempimento contrattuale**

**Art. 84 - Penali**

**Art. 85 - Controversie**

## **TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 86 - Disposizioni di coordinamento**

**Art. 87 - Abrogazioni**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I

#### PRINCIPI INFORMATORI

##### Art. 1 - Autonomia negoziale

1. Il Comune è titolare di ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può riguardare qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, finalizzate al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo al Comune.

##### Art. 2 - Oggetto, Disciplina e Principi

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune.
2. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi e regolamenti dello Stato, dalle leggi regionali e dal presente Regolamento.
3. L'attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. La procedura di affidamento di un contratto deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché quello di pubblicità, come codificati dall'art.2 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
4. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata al fine di sottrarla alla disciplina di derivazione comunitaria per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
5. Il Comune garantisce l'accesso agli atti di gara e ai contratti nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla L.241/1990 e s.m.i. e dal D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

### Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni generali e particolari così come i principi di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti di lavori pubblici, alle forniture e servizi, alle concessioni di lavori e servizi e ad ogni altra attività posta in essere dal Comune che comporti il sorgere di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.
2. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra enti di cui agli artt. 30, 31 e 34 del D.Lgs.n. 267/2000 e alle disposizioni Statutarie; b) le convenzioni urbanistiche, le locazioni di alloggi di edilizia residenziale; c) gli atti e i contratti di liberalità; d) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della L.241/1990; e) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune; f) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti.
3. Le alienazioni di beni immobili sono disciplinate da apposito Regolamento comunale.

### CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI

#### Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare

1. L'espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie agli atti necessari alla contrattazione rientra nelle competenze del Responsabile unico del procedimento individuato dal Dirigente del settore interessato all'acquisizione della prestazione oggetto del contratto.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell'attuazione del presente Regolamento, coincide con il Dirigente responsabile del procedimento di spesa o di entrata cui fa capo altresì la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l'attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza .

4. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione a contrattare a cura del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati: a) *il fine che con il contratto si intende perseguire*; b) *l'oggetto del contratto e la sua forma*; c) *le clausole ritenute essenziali*; d) *la procedura ed i criteri di scelta del contraente*; e) *l'indicazione del responsabile del procedimento*. Qualora quest'ultima indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex art.10 del D.Lgs. n.163/2006 e smi coincide con il Dirigente proponente.
5. La determinazione a contrattare deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando o con bando deve essere fornita una puntuale illustrazione delle circostanze concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dagli artt. 56 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e smi, di cui si fa applicazione.
6. La determinazione a contrattare di norma deve approvare il capitolato speciale d'appalto nel quale è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.

#### Art. 5 - Modalità di contrattazione

1. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l'Amministrazione (appalti di lavori, forniture e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta o da procedura ristretta ovvero, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
2. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l'esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell'Amministrazione, si potrà far ricorso al "*Contratto Aperto*", dove l'individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità : a) definizione di un determinato budget di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo ; in tal modo l'importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con l'aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile ; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare ; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l'importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quello stimato .
3. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lettera a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste dall'art.154 del D.P.R. n.554/1999.

## Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti

1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l'esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
  
2. Sono elementi essenziali del contratto: a) l'individuazione dei concorrenti ; b) l'oggetto del contratto; c) la finalità e causa del contratto ; d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni ; e) le obbligazioni delle parti contraenti; f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; g) la durata e la decorrenza del contratto; h) la cauzione definitiva; i) le norme di tutela dei lavoratori; j) le modalità di risoluzione del contratto e l'eventuale clausola risolutiva espressa ; k) le modalità di risoluzione delle controversie ; l) le spese contrattuali e oneri fiscali.
  
3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere :
  - a) le garanzie assicurative ;
  - b) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale ;
  - c) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga o rinnovo se contemplato dalla legge ;
  - d) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativa a beni e servizi ;
  - e) le modalità di controllo, anche attraverso indicatori della qualità ;
  - f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione del contratto ;
  - g) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all'art.1341 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, da regolamento, dal capitolato speciale o disciplinare posti in visione all'atto della gara.
  - h) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
  
4. I contratti devono avere termini e durata certi. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito. In tale ipotesi il contratto è nullo.

5. Nei capitolati speciali d'appalto o nei bandi o nelle lettere invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti di cui alla normativa in materia, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell'aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta.
6. Le clausole contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici, in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell'offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i documenti del contratto stesso.

#### Art. 7 - Cauzioni

1. Per tutti i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche, servizi e forniture è prevista la costituzione di una cauzione provvisoria e di una cauzione definitiva, secondo l'entità e le modalità di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006 e smi;
2. La cauzione definitiva viene richiesta a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il Comune in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione viene incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti dovuti.
3. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto ovvero il Responsabile unico del procedimento, nel caso di lavori pubblici, deve provvedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006 e smi ;

#### Art. 8 - Tutela dei Lavoratori

1. Qualunque sia la procedura prescelta per l'affidamento o l'aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l'applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sicurezza dei posti di lavoro.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente al Comune di sospendere i pagamenti in tutto o in parte fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione il Comune può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

#### Art. 9 - Competenze e Responsabilità

1. L'articolazione delle competenze in materia di gare d'appalto è la seguente :
  - a) L'Ufficio gare e contratti cura tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori e per l'acquisizione di forniture e servizi ;
  - b) Le procedure negoziate di cui ai successivi titolo II, capo V e titolo III capo I e II sono curate dagli uffici del Dirigente proponente previa visione e controllo dell'Ufficio gare e contratti, fatto salvo il disposto del successivo art.75 comma 4;
  - c) L'Ufficio gare e contratti, per quanto di sua competenza, fornisce altresì attività di supporto giuridico-amministrativo ai Dirigenti proponenti.
2. Nel caso di procedure aperte o ristrette ed a partire dal momento in cui la determinazione a contrattare viene trasmessa all'Ufficio gare e contratti, la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi sul Dirigente dell'Ufficio gare e contratti.
3. La preselezione delle imprese da invitare alle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) e la conseguente approvazione dell'elenco delle stesse compete al Dirigente di cui al precedente comma 2, di concerto con il Dirigente proponente.
4. Nel caso di procedure negoziate (trattative private) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente proponente.

## Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto

1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28 si concludono con l'aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.
2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente dell'Ufficio gare e contratti si procede all'approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva .
3. L'aggiudicazione definitiva acquista efficacia dopo la verifica dei requisiti prescritti.
4. A seguito dell'aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo art. 74.
5. Il verbale di gara non sostituisce il contratto.

## TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE

### CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI

#### Art. 11 - Procedure di scelta del contraente

1. Il Comune sceglie il privato contraente seguendo uno dei sistemi di gara contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e precisamente:
  - a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara ;
  - b) procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di pre-qualificazione a seguito di pubblicazione del bando di gara e che sono state pertanto invitate dall'Amministrazione possono presentare offerte ;
  - c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l'Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006, si osservano le norme di cui all'art.35 del presente regolamento.

#### Art. 12 - Esclusione - Chiarimenti ed Integrazioni

1. Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere indicate in modo specifico nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della Commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni

caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.

#### Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità

1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato “Disciplinare di gara” ; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente dell’Ufficio gare e contratti. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d’invito.
4. Il bando di gara fa menzione della determinazione a contrarre e deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
5. Il bando di gara può prevedere che si procederà ad aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida oppure che non si procederà ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
6. Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente.
7. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e comunicato a tutti i partecipanti da parte dell’Ufficio gare e contratti.

#### Art. 14 - Capitolato speciale d’appalto

1. Il capitolato speciale d’appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l’intera procedura d’appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene :
  - a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
  - b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara ;
  - c) l’indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto ;
  - d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela del Comune ;
  - e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.

2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000 n.145, tuttora vigente.

#### Art. 15 - Requisiti di partecipazione

1. Il bando di gara e/o la lettera invito prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare pubbliche.
2. Il Comune indica nel bando di gara e/o nella lettera invito i requisiti finanziari e tecnico-organizzativi minimi per la partecipazione alla gara e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti analoghi già eseguiti, definendone le caratteristiche, e ad ulteriori elementi, stabiliti in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e all'oggetto della gara. Tali requisiti hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei in relazione all'appalto da affidare.
3. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell'offerta e di svolgimento della gara.
4. I requisiti di partecipazione alle procedure di gara possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
5. A tal fine il Comune, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
6. Le verifiche nei confronti dell'impresa aggiudicataria avvengono ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### Art. 16 - Collegamento sostanziale in fase di gara

1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La Commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

#### Art. 17 - Criteri di aggiudicazione

1. Nei contratti pubblici, fatte salve disposizioni di legge relative a servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando di gara e/o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati con il criterio

del prezzo più basso.

3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra elementi tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
  - a) il prezzo;
  - b) a qualità;
  - c) il pregio tecnico;
  - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
  - e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;
  - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
  - g) la redditività;
  - h) il servizio successivo alla vendita;
  - i) l'assistenza tecnica;
  - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
  - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
  - n) la sicurezza di approvvigionamento;
  - o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
4. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.

#### Art. 18 - Contenuto dell'offerta

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l'indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l'ammontare dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell'opportunità dell'affidamento.

#### Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte

1. L'offerta economica e quella tecnico-qualitativa devono essere contenute in autonomi plichi chiusi, secondo le formalità prescritte nel bando e/o nella lettera invito. L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana ed in regola con la normativa sul bollo.
2. Il recapito delle offerte deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'Ufficio Archivio e Protocollo Generale nei termini previsti.
3. Il Comune in ogni caso non è responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente Regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Il mancato utilizzo di eventuali moduli predisposti dal Comune per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

#### Art. 20 - Offerte uguali

1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all'aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l'offerta ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l'offerta o nessuno di coloro che fecero le offerte uguali sia presente, la Commissione procederà mediante sorteggio.

#### Art. 21 - Offerte anormalmente basse

1. Si applica la normativa vigente contenuta negli artt.86 e segg. del D.Lgs. n.163/2006.

### CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)

#### Art. 22 - Definizione

1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto) è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e previsti nel bando di gara il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi :
  - a) per contratti attivi ;
  - b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti ;

- c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.

#### Art. 23 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell'ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo il criterio prescelto ed indicato dettagliatamente nel bando e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L'espletamento della procedura di gara è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 27 e 28, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare una descrizione analitica nel verbale di gara.

### CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO-CONCORSO)

#### Art. 24 - Procedura ristretta (licitazione privata) - Definizione

1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dal Comune.
2. Il Comune si avvale di norma della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

#### Art. 25 - Il procedimento di gara

1. Il procedimento di gara della procedura ristretta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti e l'aggiudicazione può avvenire secondo uno dei criteri di cui all'art. 17 .
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell'elenco approvato con le modalità di cui al precedente art.9, comma 3, l'Ufficio gare e contratti dirama gli inviti a presentare offerte tramite l'inoltro della lettera d'invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d'invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l'atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.

## Art. 26 - Appalto concorso - Definizione

1. L'appalto concorso, anch'esso denominato procedura ristretta nel linguaggio comunitario, è il procedimento concorsuale utilizzato in tutti quei casi in cui la prestazione contrattuale che si richiede è dotata di particolare complessità e/o specialità oppure è di carattere artistico, tecnico o scientifico, così che risulta indispensabile avvalersi dell'apporto collaborativo dei privati tramite l'elaborazione da parte degli stessi di soluzioni artistiche, tecniche o scientifiche.
2. L'Amministrazione, in tal caso, invita coloro che sono stati selezionati a seguito di pubblicazione del bando di gara a presentare un progetto od una soluzione operativa accompagnata dal prezzo richiesto.
3. La funzione tipica dell'appalto concorso, nel caso di contratti ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs.163/2006, può essere conseguita mediante l'utilizzo della procedura ristretta nella quale la ponderazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia tale da assegnare alla qualità della proposta progettuale un peso rilevante nell'economia complessiva del criterio di aggiudicazione.

## CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA

### Art. 27 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo più basso

1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, servizi e forniture con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso rispetto ad una base d'asta predeterminata, la Commissione di gara è composta da tre membri effettivi e precisamente:
  - a) Dirigente dell'Ufficio gare e contratti, in qualità di Presidente o altro Dirigente delegato;
  - b) Dirigente del settore proponente o altro dipendente delegato;
  - c) Funzionario o altro dipendente dell'Ufficio gare e contratti svolgente altresì funzioni di verbalizzazione.

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con apposita determinazione dirigenziale a cura del Dirigente dell'Ufficio gare e contratti.

2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 51 c.p.c. e dall'art.12 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che :
  - hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
  - hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
  - sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti ;

- si trovano nelle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c.

3. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
4. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla "autorità che presiede la gara" sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori. Nel caso di divergenze o necessità di approfondimenti, la gara può essere brevemente sospesa e la Commissione si ritira per pervenire ad una decisione.
5. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno :
  - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
  - b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
  - c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
  - d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
  - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta ;
  - f) se del caso, le ragioni dell'eventuale rinuncia all'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione.
6. I componenti della Commissione possono richiedere l'inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il concorrente legittimato può chiedere l'inserimento a verbale di dichiarazioni, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.

#### Art. 28 – Commissione Giudicatrice nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nel caso in cui la gara d'appalto di lavori pubblici, forniture e servizi esperita con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte è demandata ad una apposita Commissione Giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. La Commissione Giudicatrice è nominata dal Dirigente dell'Ufficio gare e contratti con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
3. L'atto dirigenziale di nomina dovrà contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto. In caso di partecipazione di membri esperti esterni all'Amministrazione, nell'atto di nomina verrà determinato l'ammontare del loro compenso.
4. La Commissione Giudicatrice è presieduta dal Dirigente del settore proponente ed è costituita da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ed individuati secondo quanto previsto all'art.84 del D.Lgs.163/2006.

5. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione Giudicatrice si svolgono nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate :
- a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l'accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte e l'esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo. La Commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando ;
  - b) esame, in sede riservata, degli elementi tecnico-qualitativi dell'offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione Giudicatrice dà corso all'apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza rispetto a quanto stabilito dal bando o dal disciplinare di gara e/o dal capitolato speciale, procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel bando o nel disciplinare di gara e/o nel capitolato speciale ;
  - c) comunicazione ai concorrenti ammessi, con congruo preavviso, della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche;
  - d) lettura, nella seduta pubblica di cui alla lett. c), dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all'elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 21 ;
  - e) proclamazione da parte della Commissione giudicatrice dell'aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala ;
  - f) trasmissione degli atti di gara al Dirigente competente di cui all'art.10 del presente regolamento per l'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva
6. I lavori della Commissione Giudicatrice possono essere preceduti dalla riunione, in seduta pubblica, della Commissione di gara di cui all'art.27 nella quale viene espletata la fase relativa alla ammissibilità delle offerte attraverso la verifica del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dei plichi, l'esame della documentazione giuridico/amministrativa, ai fini dell'ammissione delle ditte alla successiva fase di valutazione delle offerte. In tal caso alla Commissione Giudicatrice spetterà il compito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, dell'attribuzione dei relativi punteggi, della proclamazione dell'aggiudicatario provvisorio e della formulazione della graduatoria.
7. Si richiamano le norme di cui all'articolo 27, ove applicabili.

## CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)

### Art. 29 – Definizione

1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all'articolo 4.

3. Il cottimo fiduciario, definito procedura negoziata ai sensi dell'art. 3, comma 40 del D.Lgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema di acquisizioni in economia ed è disciplinato nel titolo III del presente regolamento.

#### Art. 30 - Procedura negoziata per Forniture di beni e Servizi

1. Il Comune può aggiudicare contratti pubblici relativi a forniture di beni e servizi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E' possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del D.Lgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
2. Il Comune può aggiudicare i contratti pubblici di cui al precedente comma mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
  - a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
  - b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
  - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile al Comune ;
  - d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
  - e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe il Comune ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni ;
  - f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime ;
  - g) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.  
Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è inoltre consentita :
  - h) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
  - i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a

seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti al Comune, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale ;

- 1) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta ; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie.

#### Art. 31 - Procedura negoziata per lavori pubblici

1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata previa o senza pubblicazione del bando di gara è ammessa nei casi e con i limiti di cui agli artt. 56 e 57 del D.Lgs.163/2006.
2. E' comunque consentito, ai sensi dell'art. 122, comma 7 D.Lgs. 163/2006, il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore ad euro 100.000 (centomila), di regola preceduta da procedura concorrenziale informale di cui all'art. 33 comma 2, salva la sussistenza di ragioni di impellente urgenza.
3. I lavori di importo complessivo inferiore a 1.000.000 (un milione) di euro possono essere affidati dal Comune, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art.57, comma 6 del D.Lgs. n.163/2006 ; l'invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono subappaltabili nel limite del 20% dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'art.37, comma 11 del D.Lgs. n.163/2006, restano ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati), al citato decreto legislativo, contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalità di cui all'art.122, commi 3 e 5, entro dieci giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva. **(modifica introdotta con deliberazione di C.C. n. 68 del 06/09/2011)**

#### Art. 32 - Tipi di procedura negoziata

1. Fatte salve le ipotesi previste ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale al fine di coniugare i principi di concorrenza e par condicio con quelli di snellezza operativa e celerità. Gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa

desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. Il Comune sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l'unicità del prestatore, procede preventivamente ad una indagine di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall'articolo 30, comma 2, lettere b), d), e), g), i), l) e nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento di procedure concorsuali, anche informali.
5. Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt.33 e 34.

#### Art. 33 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: via posta, fax e sistemi telematici, nei limiti in cui sono consentiti.
2. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal senso, in possesso dei requisiti necessari e di documentata capacità.
3. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell'iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa vigente che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant'altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
4. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d'invito nei confronti

dell'Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell'oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l'invito tale da garantire lo sviluppo di un'opportuna competizione.

5. Salvo che nei casi di unicità dell'operatore economico o di impellente urgenza di provvedere, le procedure negoziate relative a contratti di importo superiore ad euro 20.000 (ventimila) di regola vengono precedute da un avviso pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione contenente gli elementi essenziali del contratto che si intende affidare ed il termine entro il quale deve essere presentata la candidatura per l'invito, di norma non inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso medesimo sul sito internet dell'Amministrazione ed all'Albo Pretorio dell'Ente.
6. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte il Comune tiene conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte e comunque nelle procedure negoziate con o senza bando, di importo di rilievo comunitario, ove non vi siano specifiche ragioni d'urgenza, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito; nel caso di procedure negoziate, sotto soglia comunitaria, il termine di ricezione delle offerte, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni.

#### Art. 34 - Modalità di svolgimento delle procedure negoziate concorrenziali

1. Nel caso di gara ufficiosa, la verifica e valutazione delle offerte presentate sono effettuate dal Dirigente proponente con la presenza di due dipendenti del settore interessato, di cui uno con funzioni di verbalizzante. La data di svolgimento della procedura negoziata deve essere indicata nella lettera invito per dar modo alle ditte di presenziare alla gara. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dai due dipendenti.
2. Gli appalti sono affidati all'impresa che ha formulato l'offerta più vantaggiosa secondo il criterio di selezione delle offerte indicato nell'invito in considerazione degli elementi di volta in volta utilizzati, quali : il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo, ecc.
3. L'aggiudicazione definitiva è proclamata con atto di determinazione del Dirigente proponente.

### CAPO VI - ALTRE PROCEDURE

#### Art. 35 - Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 - principi generali e modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per tali servizi, il D.Lgs.163/2006 si applica limitatamente alle seguenti norme :
  - articolo 68 (*specifiche tecniche*),

- articolo 65 (*avviso sui risultati della procedura di affidamento*).

2. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma precedente deve essere preceduta da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.
3. Il Comune adotterà forme adeguate di pubblicità sulla base di una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto e la sua importanza per il mercato interno, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato.
4. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta devono essere comunque sufficienti per consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

#### Art. 36 - Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. Il Comune, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria, a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e smi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è possibile comunque prevedere nel bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione di progetti o programmi e che siano in grado di cooperare con il Comune.
5. Il Comune può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia .
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

#### Art. 37 – Dialogo competitivo

1. Il Comune può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire oggettivamente i mezzi tecnici o finanziari atti a soddisfare le proprie necessità o i suoi obiettivi.
2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui il Comune rende note le proprie necessità o obiettivi e indica i requisiti di ammissione al dialogo competitivo. Successivamente il Comune avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.
3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa specificazione da parte del Comune dei criteri di valutazione indicati nel bando.
4. E' facoltà del Comune prevedere premi o incentivi per i partecipanti al dialogo.

## CAPO VII - GARE TELEMATICHE (o Gare on-line)

### Art. 38 - Finalità, principi e fonti

1. Il Comune può utilizzare anche strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi che comportano un'applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente valutazione automatizzata delle offerte e selezione della proposta migliore.
2. Nelle procedure telematiche vengono adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le fonti normative per le procedure telematiche di acquisto sono il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 101/2002, nei limiti di compatibilità con il citato decreto legislativo, alle quali si fa rinvio per quanto non espressamente previsto nel presente capo.
4. L'entrata in vigore di nuove norme modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente capo.

### Art. 39 - Definizioni

1. Ai fini del presente capo s'intende :
  - a) per gara telematica: la procedura che consente al Comune di effettuare approvvigionamenti di beni e servizi attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione ponendo in competizione gli offerenti ;

- b) per sito: il luogo telematico dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi ;
- c) per gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato di cui il Comune può avvalersi, selezionato nel rispetto della normativa vigente in tema di scelta del contraente, per la gestione tecnica del sistema elettronico e telematico di negoziazione ;
- d) per utente: il fornitore di beni e servizi abilitato, ai sensi del presente capo, a partecipare a procedure telematiche attraverso apposita procedura di identificazione ;

#### Art. 40 - Sito "Gare on-line"

1. Il sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito internet, di seguito denominato "Gare on-line".  
Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.  
Tramite il sito gli utenti abilitati accedono alla piattaforma informatica, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti.

#### Art. 41 - Gestore del sistema

1. Il gestore del sistema informatico è incaricato della conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure necessarie al funzionamento delle procedure telematiche, assumendone la relativa responsabilità.
2. Il gestore del sistema è tenuto a rispettare i principi di sicurezza fissati dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta del Comune, cura gli adempimenti, di competenza della medesima Amministrazione comunale, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

#### Art. 42 - Abilitazione degli utenti

1. Le gare telematiche sono precedute da un bando di abilitazione. Il bando di abilitazione contiene in particolare i seguenti elementi :
  - a) i contenuti e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione ;
  - b) le categorie merceologiche dei beni e dei servizi;
  - c) i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per ottenere l'abilitazione;
  - d) la durata dell'abilitazione.
2. A seguito della pubblicazione del bando di abilitazione, gli operatori economici interessati

devono compilare una scheda identificativa su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti degli operatori stessi, sottoscritto dal legale rappresentante e da inviare conformemente alle modalità ivi indicate.

3. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.

#### Art. 43 - Forme di pubblicità

1. Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando di gara nelle forme stabilite dalla legislazione vigente e sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
2. La documentazione di gara, le informazioni complementari o aggiuntive e le risposte ai chiarimenti richiesti dagli utenti sono resi disponibili sul sito.

#### Art. 44 - Contenuto del bando e/o della lettera invito

1. Il bando di gara e/o la lettera invito alla gara telematica contiene in particolare, oltre agli elementi essenziali indicati dal Codice dei contratti , anche le seguenti indicazioni :
  - a) l'indicazione che la procedura di gara viene svolta in ogni sua fase fino all'aggiudicazione attraverso mezzi telematici ;
  - b) l'indicazione del sito dove il Comune realizza la procedura di gara ;
  - c) le modalità di presentazione delle domande di abilitazione ;
  - d) le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile;
  - e) la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente ;
  - f) il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.

#### Art. 45 - Criteri di aggiudicazione

1. Le gare di cui al presente capo sono aggiudicate :
  - I) Con il criterio del prezzo più basso sulla base dei seguenti metodi:
    - a) secondo il metodo del massimo ribasso mediante offerta unica e segreta in busta chiusa virtuale .  
Gli utenti abilitati si collegano al sito ed inseriscono le loro offerte la cui visualizzazione è celata fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte ;
    - b) secondo il metodo del massimo ribasso mediante rilancio dinamico delle offerte. Gli utenti abilitati si collegano al sito ed inseriscono le loro offerte. Nel corso della negoziazione viene continuamente visualizzato, con omissione dell'indicazione dell'offerente, il valore dell'offerta col prezzo più basso, per consentire di effettuare rilanci al ribasso sulle offerte presentate fino alla scadenza del termine previsto nel bando

e/o nell'invito ;

II) Con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi dal prezzo, pertinenti alla natura, alla qualità del bene, all'oggetto, quantificabili in modo da poter essere espressi in cifre o percentuali e quindi che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico. Gli utenti si collegano al sito ed inseriscono l'offerta tecnica e l'offerta economica, nei termini indicati nella documentazione di gara.

2. La durata della negoziazione nonché le modalità operative sono contenute nei documenti di gara.

#### Art. 46 - Offerte anomale

1. L'anomalia delle offerte è valutata secondo le modalità previste dalla normativa vigente

#### Art. 47 - Formazione della graduatoria - Aggiudicazione

1. Al termine delle attività di esame e valutazione delle offerte, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria che sarà sottoposta ad approvazione della Commissione.

2. L'esito della gara è trasmesso alla casella di posta elettronica degli utenti offerenti.

#### Art. 48 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche

1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nel bando e/o nella lettera invito in una sala del palazzo comunale; gli operatori economici abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente la o le proprie offerte. Le sedute sono aperte al pubblico.

2. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai concorrenti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.

#### Art. 49 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., per gli atti ed i documenti diversi da quelli già pubblicati o resi disponibili sul sito, può essere esercitato, previa autorizzazione specifica concessa dal responsabile del procedimento, mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura per i soggetti abilitati ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.

2. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dal Comune o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

## TITOLO III - ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI

### CAPO I - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

#### Art. 50 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente capo disciplina l'esecuzione in economia dei lavori che si riferiscono alle tipologie di interventi specificate nel successivo art. 52.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e alle seguenti norme: artt. 125 e 137, D.Lgs.163/2006 e disposizioni, ancora vigenti, contenute nel regolamento generale approvato con D.P.R. 21/12/1999 n.554 ;

#### Art. 51 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per gli affidamenti di lavori in economia sono consentite, in via generale, nei limiti degli stanziamenti approvati e fino all'importo di 200.000 euro. Gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
2. Nessuna prestazione di lavori che non ricade nell'ambito di applicazione del presente Capo può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

#### Art. 52 - Tipologie degli interventi eseguibili in economia

1. Nei limiti di importo indicati al precedente art. 51, possono essere eseguiti in economia gli interventi di seguito specificati :
  - a) Tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti, beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell'esecuzione degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica previste dagli artt. 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/2006 ; si individuano i seguenti ambiti di intervento :
    - BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa : sede comunale, edifici scolastici comunali, teatri e biblioteche comunali, centri socio-assistenziali e laboratori comunali, edifici comunali adibiti a civile abitazione, immobili comunali adibiti ad attività produttive, cimiteri comunali ed in genere tutti gli immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli posseduti o su cui agisce a qualunque legittimo titolo.

- OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali, parchi e giardini pubblici, acquedotti, reti fognarie e impianti di depurazione, manutenzione dei cartelli indicatori e di segnaletica stradale, verticale e orizzontale, impianti di illuminazione, impianti per la distribuzione del gas, impianti sportivi e per il tempo libero, impianti termici idrico sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali ed in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.

- b) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere e impianti, negli ambiti di riferimento sopra indicati. (testo introdotto con deliberazione di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_)
- c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza.
- d) Lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara.
- e) Lavori necessari per la compilazione dei progetti .
- f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

#### Art. 53 - Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individuerà nel programma annuale, proprio del Piano triennale delle opere pubbliche, l'elenco dei lavori "prevedibili" da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
2. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non preventivabili. Quest'ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

#### Art. 54 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia possono essere eseguiti :
  - in amministrazione diretta
  - per cottimi
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi dell'Amministrazione ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile del procedimento.
3. Sono eseguiti a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi, persone o imprese.

#### Art. 55 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art.52.

2. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera o dell'intervento.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.

#### Art. 56 - Lavori per cottimo

1. Quando viene scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonea impresa, in possesso dei requisiti morali e di qualificazione prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuati al precedente art. 52 ed entro il limite finanziario di 200.000 euro.
2. Quando l'importo dei lavori da eseguire in cottimo è inferiore a 40.000 euro il Responsabile del procedimento può procedere con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, purché nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da eseguire e della rotazione. L'invito può essere inoltrato anche via fax o altri mezzi ammessi dalla normativa vigente;
3. Quando l'importo dei lavori è pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro l'affidamento avviene, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero dall'elenco di operatori economici di cui al comma precedente.
4. Nel caso previsto al precedente comma 3, il confronto concorrenziale deve avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di disponibilità e di presentazione di offerta in busta chiusa. Il confronto concorrenziale può essere attivato anche mediante invio della lettera invito tramite fax o altri mezzi ammessi dalla normativa vigente.
5. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori con il cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e della semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, ai sensi della vigente legge, il possesso dei requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e procedendo successivamente alla verifica dei documenti della sola impresa prescelta per l'affidamento.
6. L'atto di cottimo deve indicare :
  - l'elenco dei lavori da eseguire ;
  - i prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelle a corpo ;
  - le condizioni di esecuzione ;
  - il termine di esecuzione dei lavori ;
  - le modalità di pagamento ,
  - le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
7. Nell'elenco degli operatori economici tenuto dal Comune possono essere iscritti i soggetti che ne

facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 5. L'elenco è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

8. I requisiti di qualificazione sono quelli indicati dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici.
9. La procedura di interpello di una pluralità di imprese, finalizzata ad acquisire le condizioni di offerta più vantaggiose, può essere adottata dal Dirigente competente anche nel caso in cui questa non sia obbligatoria per il presente Capo.

#### Art. 57 - Lavori d'urgenza

1. Ai sensi dell'art.146 del DPR n.554/1999, in tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è corredato da una perizia estimativa, presupposto per la definizione della spesa dei lavori da eseguirsi e per permettere la relativa copertura finanziaria e l'autorizzazione dei lavori.

#### Art. 58 - Lavori di somma urgenza

1. Ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n.554/1999, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il Tecnico incaricato che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art.46, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinarie è definito consensualmente con l'affidatario.
4. Il Responsabile del procedimento o il Tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette al Dirigente del settore tecnico del Comune che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, laddove per organo della stazione appaltante si intende l'organo gestionale nel caso in cui esista una copertura di spesa e si intende per organo politico la Giunta Comunale nel caso in cui non esista copertura di spesa, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

#### Art. 59 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ai sensi dell'art.148 del D.P.R. n.554/1999, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia la somma presunta si riveli insufficiente il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa .
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro, tranne che nei casi derivanti da emergenze alluvionali.

#### Art. 60 - Lavori di manutenzione - Contratti aperti

1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'Amministrazione.
2. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al Responsabile del procedimento per le opportune determinazioni.
3. Il Responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 200.000 euro.

#### Art. 61 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi viene nominato, ai sensi della L. 241/1990, un Responsabile del procedimento al quale sono demandate l'organizzazione, la scelta del contraente, l'affidamento, l'esecuzione, il controllo ed il collaudo dei lavori e gli ulteriori compiti previsti dall'art.10 D.Lgs.163/2006.
2. Nel caso di esigenze impreviste, che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti programmati, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare al Dirigente la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia, nel rispetto dei limiti del presente Capo.

#### Art. 62 - Modalità di affidamento dei lavori a cottimo

1. La procedura di affidamento in economia viene attivata previa adozione di specifica determinazione a contrarre che deve contenere, in particolare : il fine che s'intende perseguire con gli interventi ; le ragioni che giustificano l'adozione del sistema di esecuzione in economia; le modalità di scelta del contraente; l'ammontare presunto della spesa e i mezzi di bilancio per farvi fronte.
2. Nella procedura di scelta può essere seguito il criterio del prezzo più basso tutte le volte che le voci di capitolato per lavori risultino economicamente prevalenti rispetto alle voci accessorie

delle somministrazioni di forniture e servizi.

3. La lettera invito deve contenere:

- l'indicazione dell'intervento da realizzare ;
- il criterio di scelta del contraente;
- le caratteristiche tecniche del cottimo;
- le modalità di esecuzione;
- la somma disponibile per l'intervento;
- il termine e modalità di pagamento di presentazione delle offerte;
- le modalità di pagamento dei corrispettivi;
- la cauzione;
- le penalità ;
- i requisiti di affidabilità morale e professionale di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006;
- i requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario in possesso dell'impresa;
- quant'altro ritenuto necessario per l'intervento.

4. L'affidamento dell'intervento è disposto con determinazione del Dirigente competente.

5. L'affidamento degli interventi urgenti in economia può essere effettuata mediante comunicazione scritta, anche mediante fax, da parte del Responsabile del procedimento, seguita da contratto, nelle forme indicate all'art.63 del presente Capo.

#### Art. 63 - Stipulazione dei contratti e garanzie

1. I contratti relativi agli affidamenti di cui al presente capo possono stipularsi in una delle forme indicate dall'art.17 del R.D. 2440/1923 .
2. Le ditte partecipanti ad affidamenti di cottimo sono tenute a presentare la cauzione provvisoria e quella definitiva pari rispettivamente al 2% e al 10%, secondo le modalità previste agli artt.75 e 113 del D.Lgs.163/2006.

### CAPO II - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

#### Art. 64 - Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente capo disciplina l'acquisizione di beni e servizi in economia, che si riferiscono alle tipologie previste nei successivi articoli.
2. Le regole di affidamento si ispirano ai principi generali di buona amministrazione e si conformano all'art. 125 del D.Lgs.163/2006 e al DPR n.384/2001.

## Art. 65 - Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, per le tipologie di beni e servizi individuati nei successivi articoli e comunque per importi inferiori a 206.000 euro, ossia per importi inferiori alla soglia comunitaria, con esclusione dell'Iva.
2. Il limite attuale dei 206.000 euro s'intenderà automaticamente modificato in conseguenza dei diversi limiti introdotti da successiva normativa in materia.
3. Nessun intervento di fornitura o servizio di importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente Capo.

## Art. 66 - Tipologie delle forniture eseguibili in economia

1. Le forniture necessarie per l'ordinario e corrente funzionamento del Comune che per loro natura possono essere affidate in economia, nel limite di cui al precedente art. 65, sono :
  - a) acquisto o leasing di mobili da ufficio, di altri arredi interni, di tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili, di arredi per le scuole, di strumentazioni e attrezzature per uffici ;
  - b) progettazione, installazione, manutenzione di sistemi antifurto e sicurezza, sistemi di videosorveglianza, sistemi elettronici vari, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia, televisivi, di proiezione ;
  - c) acquisto apparecchiature e materiali per disegni, per fotografie e per audiovisivi ;
  - d) acquisto di pezzi di ricambio e accessori per i beni di cui alle precedenti lettere ;
  - e) acquisto di sistemi hardware, software e di trasmissione dati nonché acquisto di pezzi di ricambio ed accessori ; noleggio, assistenza tecnica, informatica e telematica, spese per l'effettuazione di studi di fattibilità e/o progettazione di sistemi informatici/telematici e/o ingegneria software ;
  - f) acquisto o noleggio di fotocopiatrici, fax, stampanti e loro accessori (toner, ecc.), telefonia fissa e mobile, apparati elettronici e relativi allacciamenti;
  - g) acquisto, noleggio, leasing di autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi comunali nonché acquisto di pezzi di ricambio;
  - h) fornitura di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori ;
  - i) acquisto o noleggio di apparecchi e materiali di consumo necessari ai servizi igienico-sanitari, ambientali, cimiteriali, acquisti di attrezzature e prodotti igienizzanti e disinfettanti per pulizie, farmaci e materiali di pronto soccorso ;
  - l) forniture per il traffico, attrezzature e ricambi relativi a macchine operatrici, per segnaletica stradale sia verticale che orizzontale ;
  - m) acquisto e posa di materiale antincendio;
  - n) acquisti di generi di cancelleria, supporti per archiviazione, timbri, carta, stampati per uso ufficio, registri e altri materiali di consumo necessari per gli uffici ;
  - o) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisto di libri, spese per rilegatura di atti ;
  - p) spese postali, telegrafiche e telefoniche e acquisto valori bollati;
  - q) materiale e attrezzature per arredo urbano, per l'allestimento di aree verdi (piante, fiori, ecc.) e di impianti sportivi ;
  - r) materiale e attrezzature per falegnameria e infissi;
  - s) fornitura di utensileria e ferramenta ;
  - t) forniture di attrezzature e materiali per impianti elettrici, elettromeccanici, di

telecomunicazione e di pubblica illuminazione, forniture per lavori manutentivi svolti dalla squadra operai ;

- u) fornitura di vestiario (divise, calzature, accessori, indumenti antinfortunistica, ecc.) per il personale dipendente (messi, polizia locale, operai) occorrenti per l'espletamento del servizio;
- v) fornitura di armi e munizioni per la polizia locale ;
- w) fornitura di prodotti e derrate alimentari per il centro cottura e per le cucine comunali, forniture di tovagliato, stoviglie, casalinghi;
- z) spese connesse con l'organizzazione o la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, accoglienza di delegazioni e altre manifestazioni istituzionali;
- x) spese di rappresentanza (*targhe, coppe, trofei, medaglie, bandiere, stendardi, omaggi vari*) e per ospitalità;
- y) fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi, per occasioni di carattere istituzionale;
- aa) forniture necessarie allo svolgimento di attività culturali, sociali, ricreative e per il tempo libero promosse dal Comune;
- bb) spese concernenti il funzionamento degli organi comunali e uffici comunali;
- cc) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso ed altre attrezzature per il servizio della protezione e per gli adempimenti correlati all'applicazione del D.Lgs n. 626/1994;
- dd) spese connesse con le elezioni ed i referendum;
- ee) pagamento tassa di immatricolazione e di circolazione ;
- ff) fornitura e posa in opera di numerazione civica e toponomastica ;
- gg) Oltre ai suddetti casi il ricorso alle procedure in economia, nel limite massimo di euro 206.000, è ammesso nelle seguenti ipotesi:
  - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
  - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
  - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria ;
  - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

#### Art. 67 - Tipologie di servizi eseguibili in economia

1. I servizi necessari per l'ordinario funzionamento del Comune che per loro natura possono essere affidati in economia, nel limite di cui al precedente art.65, sono:
  - a) manutenzione e riparazione di mobili e altri arredi interni, apparecchiature, strumentazioni e loro accessori indicati alla lettera a) del precedente art.66 ;
  - b) manutenzione, riparazione ai veicoli, altri mezzi di trasporto e di lavoro ;
  - c) manutenzione della segnaletica stradale, sia verticale che orizzontale e riparazione degli impianti semaforici e di materiale relativo alla sicurezza ;
  - d) manutenzione e riparazione di vestiario, calzature del personale ;
  - e) manutenzione e assistenza hardware e software e di altri strumenti informatici a meno che la

- natura della prestazione o la necessità di avvalersi di un contratto di durata rendano necessario il ricorso all'appalto;
- f) urgenti ed occasionali servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di immobili non affrontabili con i contratti d'appalto in corso ;
  - g) urgenti ed occasionali spese di trasporto e facchinaggio ;
  - h) vigilanza diurna e notturna e altri servizi per la custodia e sicurezza, urgenti ed occasionali, non affrontabili con i contratti d'appalto in corso ;
  - i) assicurazioni urgenti a copertura di iniziative o eventi a carattere non continuativo ;
  - l) servizi di assistenza tecnica, audio e apparecchiature di amplificazione sonora e di illuminazione in occasione di pubbliche manifestazioni, ecc.;
  - m) servizi di esecuzione disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia, litografia nei casi in cui il Comune non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
  - n) Servizi di allestimento, stampa inviti, manifesti e altre spese occorrenti per le iniziative di cui al precedente art.66 lett.z), x), y) ;
  - o) accertamenti sanitari nei confronti dei propri dipendenti ;
  - p) servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, compresi i nuovi collocamenti di piante, fiori, tappeti erbosi, e dell'arredo urbano, strade, immobili comunali, cimiteri, ecc.
  - q) servizi di manutenzione ordinaria e spurgo di fognature e impianti di depurazione, rimozione di materiali tossici e relativo smaltimento ;
  - r) servizi di catering, mensa ristorazione cerimoniale ;
  - s) servizi di sistemazione e restauro di libri moderni ed antichi, arredi, tappezzerie, tendaggi e altri beni di pregio, non rientranti nelle cat. OG2 e OS2 dell'alleg.A al DPR34/2000 ;
  - t) spese per la formazione e l'aggiornamento del personale ;
  - u) spese per la pubblicità di bandi di gara, di concorso, di bilanci a mezzo di stampa o di altri mezzi di diffusione comprese le spese per la stampa manifesti relativi a procedure di gare;
  - v) funzionamento di Commissioni di gara e di concorso ;
  - w) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi del Comune;
  - z) Il ricorso alle procedure in economia, nel limite massimo di euro 206.000, è ammesso anche nei casi di cui all'art.125 co.10 del D.Lgs.163/2006 :
    - risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
    - necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
    - prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria ;
    - urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;

#### Art. 68 - Modalità di esecuzione

1. L'acquisizione in economia degli interventi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimo fiduciario.

#### Art. 69 - Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di terzi soggetti, persone o imprese, al Comune.
2. Gli interventi sono eseguiti con il personale dipendente del Comune o personale eventualmente assunto in via straordinaria impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso al medesimo.

#### Art. 70 - Cottimo fiduciario

1. Sono acquisite con il sistema del cottimo fiduciario le forniture ed i servizi per l'esecuzione dei quali si renda necessario ed opportuno l'affidamento ad imprese, con l'obbligo di provvedere con i propri mezzi, nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Capo.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva l'affidamento, con procedura negoziata, nel rispetto delle tipologie individuate ai precedenti articoli ed entro il limite finanziario indicato all'art.65.
3. L'esecuzione delle spese in economia deve essere preceduta da confronto concorrenziale fra almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, individuati tramite apposito elenco di operatori economici predisposto dal Comune ovvero sulla base di indagini di mercato.
4. E' consentito procedere ad affidamento diretto tramite interpello di un solo soggetto nei seguenti casi:
  - nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;
  - acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze;
  - quando la spesa non superi l'importo di 40.000 euro. **(modifica introdotta con deliberazione di C.C. n. 68 del 06/09/2011)**

In tal caso la scelta del soggetto con cui contrattare deve essere assunta nel rispetto del principio di specializzazione, in relazione alla prestazione da acquisire e di rotazione, ove siano presenti nell'elenco degli operatori economici o sul mercato più imprese idonee.

5. Il provvedimento di affidamento diretto in economia deve essere adeguatamente motivato, contenere la dimostrazione della corrispondenza del caso concreto alla fattispecie ammessa dalla norma e la dichiarazione di idoneità del contraente prescelto e di congruità del prezzo.
6. Prima di procedere alle acquisizioni in economia di beni e servizi è necessario la verifica dell'esistenza di convenzioni quadro Consip, di cui all'art.26 della L.488/1999 e s.m.i. o di analoga istituzione (es. convenzioni quadro di committenza regionale) relative al bene o servizio che interessa. In caso affermativo è possibile ricorrere all'acquisizione del bene o del servizio tramite le suddette convenzioni, trasmettendo l'atto di adesione all'acquisto ovvero qualora s'intende procedere in maniera autonoma alle acquisizioni ciò deve avvenire utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra il bene o servizio offerto in convenzione e il bene o servizio che deve essere acquisito.

## Art. 71 - Svolgimento della procedura

1. Il confronto concorrenziale avviene attraverso gara informale, da esperirsi mediante richiesta, anche a mezzo fax in casi di urgenza, di preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine. Nei casi in cui si renda opportuno, il confronto concorrenziale sarà preceduto da un'indagine di mercato, tramite internet, al fine di reperire ditte operanti nel settore e l'orientamento dei prezzi.
2. La procedura amministrativa per l'affidamento delle spese a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
3. L'aggiudicazione degli interventi in economia potrà essere effettuata sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Il criterio del prezzo più basso verrà utilizzato, qualora la fornitura dei beni o l'espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici o disciplinari tecnici oppure come descritti nella lettera invito.
5. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà utilizzato qualora si rende necessario o opportuno considerare oltre al prezzo ulteriori elementi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere tecnico e funzionale, il servizio di assistenza successivo alla vendita, ecc.. In tal caso gli elementi di valutazione che saranno applicati per l'aggiudicazione del cottimo devono essere menzionati nella lettera invito.
6. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e procederà ad escludere le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
7. La lettera di invito di regola deve indicare: l'elenco degli interventi, i prezzi unitari per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelle a corpo; le condizioni di esecuzione; i tempi di consegna; le modalità di pagamento; le penalità in caso di ritardo e la facoltà che si riserva il Comune di provvedere d'ufficio a rischio del cottimista o il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
8. Quando l'importo dell'acquisizione in economia è superiore a 40.000 euro (**modifica introdotta con deliberazione di C.C. n. 68 del 06/09/2011**) e non si procede ad individuare le ditte dall'elenco aperto di operatori economici implementato dal Comune, si pubblica di regola un avviso sul sito Internet dell'Amministrazione, recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione al fine di sollecitare la presentazione di candidature da parte delle imprese potenzialmente interessate. L'avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed unicità del prestatore. L'avviso contiene altresì il termine di presentazione delle candidature, che deve essere fissato

tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e non può comunque essere inferiore a sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso stesso sul sito internet del Comune.

#### Art. 72 - Forma dei contratti

1. I contratti per l'esecuzione degli interventi in economia possono essere stipulati oltre che nella forma pubblico-amministrativa o della scrittura privata autenticata, anche in una delle seguenti forme:
  - a) per mezzo di scrittura privata semplice sottoscritta dall'esecutore e dal Dirigente competente;
  - b) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato;
  - c) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dall'esecutore ed accettata dall'Ente;
  - d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

#### CAPO III

INCARICHI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA **(modifica introdotta con deliberazione di C.C. n. 112 del 26/11/2010)**

#### Art. 1 bis

(Disciplina generale)

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera intellettuale rese senza vincoli di subordinazione del prestatore nei confronti del committente e disciplinate dal codice civile.
2. Il conferimento degli incarichi esterni deve limitarsi di norma ai casi in cui non sia possibile provvedere avvalendosi del personale comunale in coerenza all'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.. Il Responsabile del Procedimento (RUP) dovrà pertanto certificare la carenza di organico all'interno della stazione appaltante di soggetti in possesso dei requisiti o l'impossibilità di rispettare i tempi della programmazione dell'ente, ovvero accertare e certificare la difficoltà a ricorrere a dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici e pertanto dichiarare la necessità di affidare l'incarico a soggetti esterni.
3. L'Amministrazione può inoltre avvalersi di professionisti esterni per la particolarità o la complessità della prestazione richiesta o di collaborazioni esterne in relazione a sperimentazioni e progetti strategici connessi all'attività istituzionale.
4. Il ricorso a collaboratori o professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati da parte del RUP, fatta salva comunque l'applicazione della normativa italiana ed europea e di recepimento in materia di appalti di servizi per gli incarichi ivi disciplinati, il tutto nel rispetto della Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010 "LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED ALL'INGEGNERIA, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 192 del 18 agosto 2010 – Supplemento ordinario.

5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività intellettuale.

7. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente della ripartizione e dal professionista o collaboratore esterno e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese. Copia dello stesso deve essere trasmessa all'ufficio C.E.D. per la prevista pubblicazione.

8. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese e documentate.

#### Art.2 bis

##### (Modalità di affidamento degli incarichi)

1. I contratti d'opera intellettuale non disciplinati da normativa specifica, possono essere affidati sulla base di adeguata motivazione sempre supportata dall'esame del relativo curriculum professionale. L'affidamento è disposto dal RUP sentito il Dirigente.

2. L'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria nonché agli altri servizi tecnici, è disciplinato dall'articolo 91 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i. in relazione all'importo dei relativi corrispettivi e la scelta del soggetto avviene a seguito di procedura aperta, ristretta o negoziata. Per la indizione di gare di appalto di servizi tecnici occorrerà da parte del RUP effettuare tre operazioni preliminari:

a. determinare l'importo del corrispettivo del servizio tecnico da porre a base di gara;

c. determinare i requisiti di carattere speciale che devono possedere candidati e concorrenti per poter partecipare alla gara;

Specificare - nel caso la gara si svolga impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - del contenuto del documento da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità o della adeguatezza dell'offerta.

3. L'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a centomila euro dovrà avvenire secondo le disposizioni della parte II, titoli I e II del Codice.

4. L'affidamento dei servizi di importo inferiore a centomila euro, ai sensi dell'art. 91, 2 comma, del D.Lgs 163/06 e s.m. e i. può essere affidato, ai sensi dell'art. 57 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) comma 6 invitando almeno 5 soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, rotazione, individuabili in apposito elenco redatto in base al successivo comma 5 del presente articolo. La facoltà di ricorrere alla procedura negoziata non esclude la possibilità di effettuare una procedura aperta o ristretta.

5. Al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura al mercato della concorrenza e nel contempo consentire una celerità nelle procedure di scelta, l'Amministrazione Comunale può istituire un elenco di professionisti, ad aggiornamento almeno annuale con forme di pubblicità adeguate, in modo da garantire ai professionisti in possesso dei requisiti minimi il diritto di iscriversi all'elenco stesso. Non è comunque esclusa la possibilità di individuare i soggetti professionali sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo specifico affidamento previo apposito avviso e nel rispetto del principio della rotazione.

6. Per l'affidamento di incarichi di importo inferiore a ventimila euro, in base al combinato disposto degli articoli 91 comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/06 e s.m. e i. il Responsabile del

Procedimento può, in relazione a proprie specifiche esigenze nonché per ragioni di celerità ma sempre nel principio di rotazione e concorrenza, procedere all'affidamento diretto individuando il soggetto secondo la procedura avviata ai sensi del precedente comma 5 del presente articolo. Il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la prestazione, sulla base della specificità del caso.

7. Per garantire una adeguata rotazione degli incarichi non potranno essere affidati, per i casi di cui al comma 4 e 6 del presente articolo, nell'arco degli ultimi due anni solari, incarichi la cui prestazione professionale superi, evitando frazionamenti di incarichi per lo stesso professionista e lavoro, complessivamente l'importo di €. 100.000,00 con l'unica eccezione se allo stesso soggetto verrà affidato un incarico complementare o che prosegue una attività già a suo tempo affidata o per la quale ne conosce le criticità e problematiche o salvo casi particolari e debitamente motivati dal R.U.P.

TITOLO IV  
LA SERIE NEGOZIALE

CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 73 - Competenza alla stipula

1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all'articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che legalmente lo sostituisce.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività necessarie del caso.
4. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela con l'altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell'esecuzione rispetto alla controparte.

Art. 74 - Modalità di stipula

1. Le modalità di stipulazione dei contratti, da indicarsi nella determinazione a contrattare, sono le seguenti :
  - forma pubblica-amministrativa oppure atto pubblico notarile quando il contratto deriva da procedure aperte, ristrette o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto ;
  - scrittura privata, firmata dall'offerente e dal Dirigente proponente, quando il contratto deriva da procedure negoziate. Qualora l'importo del contratto per beni e servizi sia inferiore a Euro 20.000 la scrittura privata può anche assumere una delle seguenti forme:
    - a) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato;
    - b) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata dal Comune;
    - c) scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione, secondo gli usi del commercio.
2. Nelle scritture private di appalti di beni e servizi, di importo superiore a Euro 20.000 può procedersi all'autenticazione delle firme dei contraenti da parte del Segretario Generale del Comune ovvero nella forma pubblica-amministrativa ;
3. E'altresì ammessa la stipulazione in forma elettronica, con firma digitale, quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
4. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all'autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale del Comune.

5. E' fatta salva la possibilità di demandare l'attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
6. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all'autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.

#### Art. 75 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti

1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dall'Ufficio gare e contratti.
2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente come delineato al precedente articolo 10, l'Ufficio gare e contratti, esperite tutte le verifiche necessarie ed inerenti all'aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione contrattuale, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l'aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall'aggiudicazione o dall'assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L'aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici.
4. Quando il contratto derivante da procedura negoziata di valore inferiore a 10.000 euro è stipulato mediante sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato, mediante atto separato di obbligazione o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.

#### Art. 76 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge non dispone diversamente.
2. All'attività di rogito del Segretario Generale si ricollega l'applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito).
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge.
4. L'accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l'importo delle spese contrattuali, compete all'Ufficio gare e contratti .

5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato, prima della stipulazione, presso la tesoreria Comunale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all'importo complessivo dei contratti stessi.

#### Art. 77 - Repertorio e custodia dei contratti

1. Presso l'Ufficio gare e contratti è custodito il Repertorio generale dei contratti del Comune in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti stipulati sia in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata o per scrittura privata non autenticata. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, dell'Ufficio gare e contratti. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.

#### Art. 78 - Registrazione del contratto

1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico-amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1<sup>a</sup> della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d'uso.
3. L'Ufficio gare e contratti cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all'atto della stipulazione degli stessi.

#### Art. 79 - Revisione prezzi, Rinnovo e Proroghe contrattuali

1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata è inserita la clausola di revisione del prezzo, ai sensi dell'art.115 D.Lgs.163/2006, che deve essere operata sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto ossia dal Dirigente proponente.
2. E' possibile procedere al rinnovo dei contratti nei casi di cui all'art.57 comma 5 lettera b) del D.Lgs.163/2006 per l'affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale purché nel rispetto delle seguenti condizioni :
  - a) che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato mediante una gara pubblica (aperta o ristretta) ;
  - b) che il ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario ;

- c) che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione della disciplina procedurale di riferimento (infracomunitaria o comunitaria).
3. Prima di procedere agli affidamenti di cui al precedente comma occorre accertare l'idoneità del contraente a soddisfare pienamente l'interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l'opportunità di proseguire il rapporto contrattuale e procedere ad una verifica di mercato che dimostri l'effettiva convenienza.
  4. Il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario in attesa dell'esito della nuova gara (c.d. proroga tecnica).
  6. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale.

## CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO

### Art. 80 - Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Dirigente che sottoscrive il contratto è responsabile dell'esecuzione del contratto stesso salvo i casi in cui la responsabilità sia demandata ad altri dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG. Questo implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare danni per il Comune.
3. Ai fini di cui ai commi precedenti possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni contrattuali pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

### Art. 81 - Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 125, c.10. lett.b) D.Lgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

2. Nei casi previsti dalla vigente normativa, il Comune può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione al contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto in contratto e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto.

#### Art. 82 - Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e delle ulteriori norme vigenti in materia ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

#### Art. 83 - Inadempimento contrattuale

1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse del Comune.
2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, comportano l'adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi del precedente comma, in via esemplificativa :
  - il venire meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di gare da parte delle pubbliche amministrazioni;
  - la manifesta incapacità o inadeguatezza nell'esecuzione del contratto;
  - ritardo ingiustificato, in misura significativa, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
  - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente in materia.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte del Comune della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto del Comune al risarcimento di ulteriori danni.

#### Art. 84 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione o secondo quanto previsto dalla legge.
3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

#### Art. 85 - Controversie

1. Le controversie tra il Comune e la controparte possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto delle norme del codice civile.
2. Le controversie che non possono essere risolte in via amministrativa saranno devolute alla competenza esclusiva del tribunale ordinario; foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra il Comune e la controparte è quello di Sanremo.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86 - Disposizioni di coordinamento

1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali .
3. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all'emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o di atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.

Art. 87 - Abrogazioni

1. E' abrogato il precedente "Regolamento dei Contratti" approvato con delibera di Consiglio Comunale n.10 del 05/03/1993 ed il regolamento dei lavori in economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n.89 del 16/11/2000.